

**NON SOGGETTA
ALLA REGISTRAZIONE
DELLA CORTE DEI CONTI**



REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI addi.....
Atti della Provincia di Trento
Registro..... Foglio.....
IL PRIMO REFERENDARIO DIRETTORE

1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. **11130**

Prot. n. 64 - Parchi

O G G E T T O: Individuazione del Biotopo di interesse provinciale denominato "Lago di Loppio" ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 26 giugno 1986 n. 14 - "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico."

19 OTT. 1987

trattato nella seduta della **Giunta Provinciale** del

Presiede il **PRESIDENTE: Pierluigi Angeli**

- Sono presenti:
- l'assessore sostituto: **Walter Micheli**
 - gli assessori effettivi: ~~Giuseppe Agrimi~~
Tarcisio Andreolli
Luca Carli
Alberto Crespi
Remo Jori
~~Mario Malocchini~~
Vigilio Nicolini
Claudia Piccoli
~~Riccardo Ricci~~

~~Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Organizzazione ed Enti dott. Franco Zeni.~~
Assiste inoltre il Dirigente del Servizio Segreteria della Giunta dott. **Renzo Leonardi.**

RELATORE: **WALTER MICHELI**

SERVIZIO ENTRATE E CREDITO
Esercizio finanziario 19.....
Visto e prenotato l'accertamento di entrata al cap.....
..... del Bilancio 19.....
(n. accertamento.....)
a sensi e per gli effetti dell'art. 43 L.P. 14.9.1979, n. 7.
Trento,.....
IL DIRIGENTE SOST.
.....

SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA
Esercizio finanziario 19. **87**
Visto e ~~prenotato~~ l'impegno al capitolo.....
..... del Bilancio 19.....
(n. impegno.....)
a sensi e per gli effetti dell'art. 56 L.P. 14.9.1979, n. 7.
Trento, **16/10/87**
IL DIRIGENTE

LA GIUNTA PROVINCIALE
In seduta

10+
pi (n. 5)

IL DIRIGENTE
.....

PER COPIA CONFORME
IL DIRIGENTE

h r

ALTA REGIONE
DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Il Relatore comunica:

La Provincia Autonoma di Trento, con legge 23 giugno 1986 n. 14, "Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico, ha avviato un'azione di tutela per la conservazione di quei particolari ambienti di elevata valenza bioecologica e naturalistica, definiti Biotopi.

All'individuazione sul territorio provinciale ed al loro censimento hanno concorso il Servizio Foreste, Caccia e Pesca, il Museo tridentino di Scienze naturali, il D.E.P., la Stazione Sperimentale Agraria-Forestale di S. Michele all'Adige, il Servizio Parchi e Foreste demaniali.

La legge 23 giugno 1986 n. 14 distingue i biotopi in "Biotopi di interesse provinciale" e "Biotopi di interesse comprensoriale", e prescrive, per i primi, la procedura per la delimitazione dei loro confini e la definizione dei relativi vincoli di tutela; tale procedura prevede, come atto finale, la deliberazione della Giunta provinciale.

Sono considerati di interesse provinciale i biotopi individuati ai sensi della legge provinciale n. 14 all'interno delle aree di interesse ambientale e naturalistico primario di cui al piano urbanistico provinciale, ancorchè solo adottato.

In data 26 febbraio 1987 ed ai sensi dell'art. 5 della legge precitata, il Servizio Parchi e Foreste demaniali ha proposto alla Commissione del DEP il Progetto di definizione naturalistica e catastale del biotopo del Lago di Loppio, ricadente nei C.C. di Valle S. Felice (Mori) e di Nago-Torbole.

Il Lago di Loppio è attualmente una vasta zona umida, periodicamente invasa dalle acque, residuo dell'antico lago che è stato prosciugato in seguito alla costruzione della galleria Adige-Garda.

Esso rappresenta l'area palustre di maggior estensione dell'intera provincia e, per le sue caratteristiche bioecologiche riveste un notevolissimo interesse scientifico e paesaggistico.

La zona umida è particolarmente adatta per la sosta di numerosi uccelli migratori (Tarabusino, Cavaliere d'Italia, Volpoca, Moretta), e come luogo di riproduzione di uccelli acquatici (Gallinella d'acqua,

Folaga, Tuffetto, Germano reale).

Le sponde del lago ospitano numerose specie animali come Capriolo, Tasso, Lepre comune, Volpe, mentre era presente, prima della sua estinzione, la Lontra. L'erpetofauna è rappresentata da Biacco, Biscia dal collare, Rospo, Raganella, Ululone, Tritone.

La vegetazione è influenzata dalle variazioni del livello dell'acqua; in seguito al prosciugamento si sono diffusi i salici (S.incana, S.caprea, S.alba), i pioppi (P.nigra, P.tremula), gli ontani (A.glutinosa), il Carpino nero, la Frangola, la Sanguinella (Cornus sanguinea); si segnala inoltre la presenza di specie palustri come la Cannuccia d'acqua (Phragmites communis) e Giunchi (Juncus sp.).

In data 11 marzo 1987 ed ai sensi del disposto di cui all'art. 5 della legge provinciale 23 giugno 1986 n. 14, l'Assessore ha inviato gli atti progettuali ed i relativi vincoli di tutela, al Comune di Mori, al Comprensorio Vallagarina, al CAC Vallagarina, al Comune di Nago-Torbole, al Comprensorio Alto Garda-Ledro ed al CAC Alto Garda-Ledro, perchè potessero esprimere il parere di competenza.

Gli enti interpellati, pur accogliendo unanimemente il progetto di tutela, facevano rilevare come opportuna una riduzione dell'area per la presenza di aree agricole coltivate (CAC Vallagarina), e per evitare che la scelta programmatica viaria del PUC (che prevede un tracciato stradale entro l'area del biotopo) fosse bloccato all'atto della futura realizzazione dalla presenza di vincoli di biotopo (parere dei due comprensori).

La Commissione, in data 28 luglio 1987, accogliendo in parte i pareri espressi (tenendo conto prevalentemente delle scelte programmatiche del PUP per quanto concerne la viabilità), ha ritenuto opportuno operare una revisione dei confini escludendo dal biotopo alcune aree coltivate a coltura agraria ed altre destinate ad area viaria dal PUP.

Pertanto la Commissione propone all'approvazione della Giunta provinciale l'individuazione del biotopo Lago di Loppio, per una superficie di ha 112.7491, come dagli atti progettuali allegati, che fanno parte integrante della presente delibera, ed i relativi vincoli di tutela.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 23 giugno 1986 n. 14;
- riconosciuta l'opportunità dell'iniziativa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

Art. 1 - Ai sensi della legge provinciale 23 giugno 1986 n. 14, sono sottoposte a vincolo di biotopo, nel C.C. di Valle S. Felice (Mori), e Nago-Torbole, le pp.ff.:

Comune catastale di Valle S. Felice

1022*, 1461, 1463, 1464/1*, 1464/5, 1465/1, 1465/2, 1466, 1467/1, 1467/2, 1468/1, 1468/2, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1563, 1564, 1565*, 1574/1*, 1574/2;

Comune catastale di Nago-Torbole

365/3*, 365/4*, 365/5, 365/7*, 365/8, 365/9, 369, 370/1, 370/2, 371, 380/1*, 380/2, 381/1*, 381/2*, 381/3, 382/1, 382/2, 383, 384, 385, 386/1, 386/2, 387/1, 387/2, 387/3, 388, 389/1, 389/2, 389/3, 389/4, 389/5, 389/6, 389/7, 389/8, 390/1, 390/2, 390/3, 391, 392/1, 392/2, 395/2, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402/1, 402/2, 403, 404/1, 404/2, 404/3, 404/4, 404/5, 404/6, 404/7, 404/8, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413/1, 413/2, 414, 415, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424/1, 424/2, 425/1, 425/2, 426, 427, 428, 429/1, 429/2, 429/3, 430, 431, 432, 433, 434/1, 434/2, 435/1, 435/2, 436/1, 436/2, 437/1, 437/2, 437/3, 437/4, 437/5, 438/1, 438/2*, 439, 1493/3, 1601/5, 1613*, 1614, 1615/1, 1615/2, 1699*;

e le pp.ed.:

Comune catastale di Nago-Torbole

377, 398/1.

(*: particelle parzialmente incluse nel biotopo).

Art. 2 - Al fine di evitare l'alterazione, diretta o indiretta, degli elementi che compongono il biotopo del Lago di Loppio, sono definiti i

relativi vincoli di tutela che comportano necessariamente:

- a) il divieto di modificare o alterare in alcun modo gli elementi che compongono il biotopo;
- b) il divieto di depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere, di alterare o modificare la vegetazione naturale, e di operare scavi, opere di bonifica o prosciugamento del terreno;
- c) il divieto di coltivare cave e torbiere e la revoca di diritto delle autorizzazioni a tal fine eventualmente già concesse, salvo che per motivi di conservazione e ripristino del biotopo.

In particolare è vietato:

- effettuare costruzioni di qualsiasi tipo, anche se di carattere provvisorio, o depositare, anche provvisoriamente, prefabbricati; saranno ammesse solo costruzioni di modesta entità per la fruizione culturale e scientifica del biotopo;
- danneggiare, estirpare, tagliare ed asportare piante di qualsiasi specie, salvo per motivi scientifici, di gestione e conservazione del biotopo, e previa autorizzazione del Servizio Parchi e Foreste Demaniali, a cui compete la trattazione degli affari concernenti l'applicazione della legge provinciale 14/1986;
- effettuare l'immissione o il prelievo di qualsiasi specie animale, salvo che per i motivi di cui sopra;
- cacciare e pescare all'interno del biotopo, nonché abbattere, catturare, ferire o disturbare gli animali selvatici;
- immettere acque di rifiuto o che comunque possano alterare le caratteristiche peculiari del biotopo stesso;
- usare pesticidi ed erbicidi di qualsiasi classe di tossicità;
- l'attraversamento della zona mediante elettrodotti aerei e linee per il servizio telefonico;
- il sorvolo a bassa quota del biotopo con aerei od elicotteri;
- provocare rumori molesti e circolare con veicoli a motore di qualsiasi specie;
- la balneazione e l'uso di natanti, salvo che per motivi scientifici, di gestione e conservazione del biotopo;
- raccogliere e danneggiare funghi ed altri prodotti del sottobosco;
- campeggiare, accendere fuochi, lasciar vagare cani od altri animali domestici;
- entrare nella zona protetta al di fuori dei sentieri segnati, ad eccezione del proprietario, usufruttuario,

affittuario o possessore di altro titolo ed alle persone che espletano attività scientifica, di sorveglianza e gestione;

E' permesso:

- la conduzione dei terreni agrari coltivati, con le tecniche agronomiche tradizionali, compatibili con i criteri di tutela del biotopo;
- la circolazione (con mezzi agricoli) nelle aree coltivate esclusivamente ai proprietari, affittuari, usufruttuari, amministratori e lavoratori agricoli;
- la ristrutturazione dei ricoveri per attrezzi sui terreni agricoli;
- la realizzazione di tutti quegli interventi necessari alla conservazione ed al ripristino del biotopo, sulla base di uno specifico piano di cui all'art. 4.

Art. 3 - La relazione naturalistica, la mappa catastale e gli elaborati cartografici costituiscono parte integrante della presente delibera.

Art. 4 - Il Servizio Parchi e Foreste Demaniali, al quale compete la trattazione degli affari concernenti l'applicazione della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 14, potrà predisporre il necessario piano di ripristino ambientale e di gestione naturalistica.

NG/rg/ms - 46

Gianni Nicolini

IL CAPO SERVIZIO
dott. Marco Zorzi